(Codice interno: 313431)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1854 del 10 dicembre 2015

DGR n. 2299/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997 e s.m.i. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative". Disposizioni transitorie in materia di utilizzazioni boschive e ripariali.

[Foreste ed economia montana]

## Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone in via transitoria e comunque fino alla validazione delle specifiche linee guida in materia di pianificazione e gestione forestale, la deroga a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014, per talune attività di carattere selvicolturale, anche connesse ad esigenze di sicurezza idraulica.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, di concerto con l'assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con DGR 09/12/2014, n. 2299 sono stati rivisitati modalità e criteri applicativi in materia di valutazione di incidenza nella Regione del Veneto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del DPR n. 357/1997 e s.m.i.

La suddetta DGR n. 2299/2014, i cui effetti applicativi decorrono dal 1 gennaio 2015, ha revocato precedenti deliberazioni (tra cui la DGR n. 3173/2006, precedente riferimento guida) recanti, fino a quel momento, specifiche disposizioni in materia, ponendosi come nuovo riferimento metodologico nell'approccio alla valutazione di incidenza.

La valenza applicativa della suddetta deliberazione si estende all'intera, ampia casistica di iniziative e di interventi ricadenti nella terminazione territoriale della rete Natura 2000, nonché nelle aree esterne, attigue o interferenti con essa, significative per la coerenza complessiva della rete medesima.

La strutturazione della citata DGR n. 2299/2014 risente inevitabilmente di una impostazione generale che la rende più appropriatamente indirizzata alla valutazione di iniziative, ovvero interventi di ampio respiro; modificativi nei confronti del contesto territoriale di inserimento; alquanto strutturati, che si prestano, per caratteristiche proprie, ad un processo analitico di valutazione, altrettanto puntuale e articolato.

A quasi un anno di distanza dalla entrata in vigore del provvedimento in parola e a fronte dei riscontri derivanti dalla sua applicazione, sono emerse talune oggettive criticità di attuazione riguardanti quelle azioni, iniziative, ovvero interventi di più ordinaria effettuazione e di più contenuta portata, con particolare riferimento alle tradizionali e consolidate attività di manutenzione e gestione del territorio.

Rientrano in questa fattispecie le ordinarie attività di pianificazione e gestione selvicolturale che, da sempre svolte nella Regione del Veneto secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica, risultano intrinsecamente compatibili e funzionali con le esigenze di conservazione e miglioramento degli habitat e delle specie presenti nei siti della rete Natura 2000. Sorregge tale orientamento l'adozione in successione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni n. 1252/2004, n. 3604/2006, n. 2224/2011, n. 2873/2013 e n. 1456/2014, relative alla definizione di criteri metodologici di indirizzo nell'ambito dell'attività di pianificazione e gestione forestale, costantemente aggiornati nel tempo, oltre che esplicitamente riferiti alla tutela e alla conservazione di rete Natura 2000.

Gli obiettivi, i contenuti ed i criteri metodologico-redazionali recati dalle suddette deliberazioni, volti alla corretta predisposizione dei piani di gestione forestale, sono di per sé idonei ad assicurare la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo-pastorali e a perseguire il loro stato di conservazione, coerentemente con le finalità della direttiva comunitaria 1992/43/CEE. In tale contesto gli interventi di gestione forestale, quali le utilizzazioni boschive e tutte le ordinarie attività e pratiche selvicolturali, anche orientate al miglioramento ovvero al ripristino di soprassuoli arborei degradati, possono essere considerati concorrenti e funzionali alla protezione e conservazione dei siti della rete Natura 2000.

Non di meno, le suddette utilizzazioni, attività e pratiche selvicolturali, al fine di potersi affrancare dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale, vedendo riconosciuta la loro *non significativa incidenza* sull'ambiente, necessitano di essere dettagliatamente raccolte e illustrate in un apposito compendio di linee guida che ne definisca le modalità esecutive e di realizzazione, da sottoporsi a procedura di valutazione di incidenza, successivamente validato da parte dell'autorità regionale competente (cfr. Allegato A, par. 2.2, sub 7 della DGR n. 2299/2014).

Va infatti tenuto presente che successivamente alla favorevole validazione delle linee guida da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, sarà consentita la completa effettuazione di tutte le pratiche di valenza selvicolturale, senza necessità di ulteriori, particolari adempimenti.

La predisposizione delle linee guida in materia di pianificazione e gestione forestale è, al presente, in fase di avanzata elaborazione presso la competente Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione silvopastorale e Tutela dei consumatori. Tuttavia l'ampia articolazione della materia, unita al necessario grado di approfondimento redazionale, inducono a ritenere che il completamento del lavoro di predisposizione di tali linee guida possa essere ragionevolmente conseguito solo nel volgere del medio termine. A questo iter si deve poi aggiungere il tempo necessario alla effettuazione della procedura di valutazione di incidenza applicata alle predette linee guida.

Attualmente, pertanto, nelle more del perfezionamento del processo di validazione delle citate linee guida in materia di pianificazione e gestione forestale, ai sensi della DGR n. 2299/2014, risulterebbe assoggettata alla rigida applicazione del suddetto provvedimento deliberativo tutta una serie di attività di pianificazione e gestione forestale, ancorché di portata limitata; di ordinaria, usuale e abitudinaria effettuazione da parte dei soggetti titolari; già oggetto di normazione e regolamentazione in applicazione della vigente legge forestale regionale (L.R. 13/09/1978, n. 52); talvolta anche implicanti ricadute sulla sicurezza idraulica, piuttosto che sul mantenimento degli equilibri idrogeologici del territorio.

Tra le attività e pratiche di cui sopra, rientrano:

- le attività di pianificazione e gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 13/09/1978, n. 52;
- i tagli colturali di cui all'art. 4 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), posto che:
  - a. non compromettono le potenzialità evolutive del soprassuolo assicurando la permanenza del bosco in situ;
  - b. non apportano alterazioni significative nell'ambito dei siti della Rete Natura 2000, assicurando la permanenza delle condizioni di vita delle specie e degli habitat oggetto di protezione da parte delle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 1992/43/CEE;
  - c. non possono essere causa diretta o indiretta di movimenti franosi o dissesti tali da provocare diffuse denudazioni del suolo, perdita di stabilità o turbativa del regime delle acque in modo sensibile, significativo e quantitativamente rilevante.
- i tagli a raso della vegetazione in alveo, urgenti ed indifferibili, strettamente connessi a esigenze di sicurezza idraulica.

A miglior comprensione può essere utile ricordare, per le fattispecie di cui al secondo punto, che le sole richieste e/o dichiarazioni di taglio, corredate dal rispettivo titolo autorizzativo, in applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), assommano annualmente a oltre 8.000 istanze, per ciascuna delle quali la sistematica applicazione della DGR n. 2299/2014 appare invero sproporzionata. Il tutto senza prendere in considerazione il grado di coinvolgimento degli uffici forestali regionali periferici preposti alla specifica attività istruttoria.

In considerazione di quanto fin qui esposto, con il presente provvedimento in via transitoria e comunque fino alla validazione delle specifiche linee guida in materia di pianificazione e gestione forestale da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, si intende disporre la deroga a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014, relativamente alla effettuazione delle attività e pratiche sopra evidenziate.

La deroga di cui al presente provvedimento trova giustificazione nel principio generale di esclusione espresso nell'Allegato A, par. 2.2 della citata DGR n. 2299/2014.

L'utenza interessata viene conseguentemente sollevata dall'obbligo di presentazione del previsto Allegato E "Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza" e dalla relazione tecnica di accompagnamento previsti dalla medesima deliberazione n. 2299/2014.

Resta impregiudicato che la esecuzione di altre pratiche selvicolturali, palesemente non riconducibili ai principi della selvicoltura naturalistica, va subordinata a procedura di valutazione di incidenza, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m.i.;

VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;

VISTA la Legge 11/02/1992, n. 157;

VISTA il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12/03/2003, n. 120;

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con provvedimento del Consiglio regionale 21/04/1980, n 1066 e con deliberazione del Consiglio regionale 23/10/2003, n. 51;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30/04/2004, n. 1252;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28/11/2006, n. 3604;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20/12/2011, n. 2224;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30/12/2013, n. 2873;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 05/08/2014, n. 1456;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 09/12/2014, n. 2299;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54

delibera

- 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di disporre in via transitoria e comunque fino alla validazione delle specifiche linee guida in materia di pianificazione e gestione forestale da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, la deroga a quanto previsto dalla DGR 09/12/2014, n. 2299, relativamente alla effettuazione delle attività e pratiche di seguito evidenziate:
  - le attività di pianificazione e gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 13/09/1978, n. 52;
  - i tagli colturali di cui all'art. 4 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
  - i tagli a raso della vegetazione in alveo, urgenti ed indifferibili, strettamente connessi a esigenze di sicurezza idraulica;
- 3. di stabilire che l'utenza interessata viene conseguentemente sollevata dall'obbligo di presentazione del previsto Allegato E "Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza" e dalla relazione tecnica di accompagnamento previsti dalla medesima DGR n. 2299/2014;
- 4. di dare atto che l'esecuzione di altre pratiche selvicolturali, palesemente non riconducibili ai principi della selvicoltura naturalistica, resta subordinata a procedura di valutazione di incidenza, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- 6. di incaricare il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e il Dipartimento Territorio dell'esecuzione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza;
- 7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.